



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 46 del 05-03-2024

Oggetto: Calendario annuale dei mercati 2024

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 3/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG e n. 90 del 30/05/2023 di approvazione del Piano della Performance;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 23/06/2023 con la quale è stato approvato il PTPC per il triennio 2023/2025;

VISTO l'art. 8 della LR Veneto 06/04/2001, n. 10, che prevede, da parte dei Comuni, la predisposizione di un calendario annuale dei mercati per eventuali spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive nonché le deroghe allo svolgimento degli stessi nelle giornate festive;

VISTO il comma 7 dell'art. 15 del Regolamento comunale il quale dispone che nei giorni di fiera sono sospesi i mercati che si effettuano nelle medesime giornate;

SENTITE le organizzazioni indicate all'art. 8 della LR n. 10 del 2001 e s.m.i., alle quali è stata inviata una copia della proposta del presente provvedimento;

VISTA la LR Veneto 06/10/2001, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la DGR Veneto 02/08/2005, n. 2113;

VISTO il DLgs 31/03/1998, n. 114;

VISTO il DLgs 18/08/2000, n. 267;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DISPONE

Art. 1 *Calendario annuale dei mercati*

Nel 2024 i mercati si svolgono settimanalmente tutti i lunedì e venerdì non festivi e in quelli festivi del **1 aprile**, prevedendo fin da ora anche lo svolgimento del mercato del **6 gennaio 2025**. Venerdì 1 novembre 2024 il mercato è sospeso per consentire lo svolgimento della fiera, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del Regolamento comunale;

Art. 2 Orari di vendita

Gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti sui mercati devono osservare l'orario articolato come segue:

Mercati del lunedì e venerdì			Fiera	
Svolgimento	Inizio	Termine	Inizio	Termine
Operazioni di vendita	dalle 8,00	alle 13,00	dalle 08,00	alle 20,00
Occupazione del posteggio	dalle 7,00	alle 07,45	dalle 07,00	alle 07,45
Allestimento delle attrezzature	dalle 7,15	alle 08,00	dalle 07,15	alle 08,00
Smontaggio delle attrezzature	dalle 13,00	alle 13,45	dalle 20,00	alle 21,00
Sgombero del posteggio	dalle 13,15	alle 14,00	dalle 20,15	alle 21,00
Assegnazione ai precari	dalle 8,20	alle 08,45	dalle 08,20	alle 08,45

L'occupazione del posteggio deve avvenire in modo da consentire agli altri operatori di insediarsi nel proprio posteggio evitando di ostruire le vie di accesso. Parimenti al termine delle operazioni di vendita dovranno essere lasciate sgombrare le vie d'esodo dall'area di mercato per consentire agli altri operatori di abbandonare i posteggi.

Con atto motivato il Sindaco può modificare l'orario indicato dandone congruo preavviso alle categorie interessate.

Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario verrà indicato nel relativo provvedimento;

Art. 3 Posteggi isolati

Le operazioni di vendita del posteggio isolato di via Rovigana dovranno svolgersi nei giorni di *giovedì* e *sabato*, nel rispetto degli orari previsti all'Art .2.

Le operazioni di vendita del posteggio isolato di via Orti, nei pressi del Cimitero, dovranno svolgersi in concomitanza con gli orari e i giorni di apertura del Cimitero stesso. L'operatore ha l'obbligo di esporre al pubblico gli orari di apertura e le eventuali giornate o mezze giornate di chiusura dell'attività. L'orario dovrà essere comunicato anche al Comune.

Art. 4 Operatori itineranti

Gli operatori itineranti si adegueranno alla normativa statale in materia di liberalizzazione degli orari;

Art. 5 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza non già sanzionate da leggi o regolamenti è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 300,00 Euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di violazioni all'art.4 della presente ordinanza.

Art. 6 Controlli

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza della presente ordinanza.

Art. 7 Norme finali

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 (trenta) e sarà resa nota al pubblico e alle categorie interessate in forma di avviso sul sito del Comune di Monselice "www.comune.monselice.padova.it"

Con la presente ordinanza si intendono revocate le precedenti disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

➤ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO
F.to Bedin Giorgia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
